

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DOCENTE DI PRIMA FASCIA DI
STORIA DELLE ARTI VISIVE- AFAM 102 (EX ABST47)**

LA DIRETTRICE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii., e, in particolare, l'articolo 35-ter rubricato “portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, con riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (c.d. “DSA”), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO l'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTO l'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l’articolo 22-bis;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 64-bis, comma 3;

VISTO il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex d.m. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex d.m. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare, l’articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che “per l’anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’Università e della Ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all’articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022,

n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto della Direttrice generale prot. 1756 del 15.11.2024 di rideterminazione della dotazione organica dell'Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Direzione generale della didattica e del personale delle Istituzioni universitarie e delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica n. 9433 del 28.07.2025;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 24 aprile 2024;

CONSIDERATO l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2- bis, d.l. 97/2004; all'art. 19, comma 2, d.l. 104/2013; all'art. 1, comma 655, l. n. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, d.l. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016/2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019/2021 del 18 gennaio 2024;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;

VISTE le facoltà assunzionali assegnate, per il 2024/2025, all'Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”;

VERIFICATO che il posto risulta ad oggi vacante;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami;

VISTA la delibera del Consiglio accademico n. 9 del 27/06/2025, in merito alla facoltà assunzionale, in base alle cattedre vacanti ed alle complessive esigenze didattiche dell'Accademia, con specifico riferimento alla disciplina AFAM102 (ex ABST47) STORIA DELLE ARTI VISIVE;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. un (1) posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL “Istruzione e Ricerca” - settore AFAM:

AFAM 102	Storia delle arti visive	Il settore comprende gli studi e le ricerche di carattere teorico, storico, metodologico negli ambiti della storia delle arti visive dall'antichità ai nostri giorni con particolare riferimento alla cultura occidentale per un'interpretazione critica delle manifestazioni artistiche dell'essere umano. La storia dell'arte è intesa elemento identitario della cultura in Italia e nell'ambito degli studi nel settore AFAM, nonché quale fattore necessario di consapevolezza civile sulla centralità del patrimonio artistico, la sua conservazione, tutela, valorizzazione e la sua trasmissione al futuro. Sono prese in esame con metodo interdisciplinare e nell'ottica della complessità le opere architettoniche, scultoree, pittoriche, grafiche fotografiche, installative e performative, con particolare attenzione agli agenti e ai fattori sociali che concorrono alla loro produzione nel contesto storico e culturale di appartenenza, nonché lo studio degli artisti, delle poetiche e dei movimenti artistici e il loro impatto sulla società. La disciplina studia le conseguenti modificazioni dei linguaggi anche in funzione dei cambiamenti delle tecniche e delle pratiche artistiche all'interno dell'orizzonte storico sociologico, estetico e culturale, dalle origini fino alle più attuali tendenze artistiche, non solo nelle tradizionali espressioni, ma anche con riferimento alle culture sceniche, coreografiche e filmiche, nonché in relazione alla produzione della società industriale e postindustriale, inclusa l'interazione e la contaminazione tra i nuovi e diversi linguaggi visivi, multimediali e con l'Intelligenza Artificiale. Include gli studi e le ricerche di iconografia
-------------	--------------------------------	---

	<p>e iconologia, di sociologia dell'arte, nonché quelli di carattere teorico e metodologico inerenti la critica d'arte, la letteratura artistica, la storia e la metodologia della storia dell'arte, la storia del collezionismo, la museologia, le relazioni tra le arti visive e le arti performative. Comprende infine gli studi le ricerche sulle tecniche artistiche, la storia e la teoria della conservazione e del restauro del patrimonio e le problematiche di conservazione dell'arte contemporanea.</p>
--	---

2. La sede di servizio del posto messo a concorso è l'Accademia di Belle Arti di "Pietro Vannucci" di Perugia;

Art. 2 - Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
- c) godimento di diritti civili e politici;
- d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

2. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la tabella allegata al presente bando – Allegato A; Per le lauree del vecchio ordinamento l'attinenza del titolo ai contenuti del settore disciplinare messo a concorso sarà stabilita dalla commissione per ciascun candidato.
- b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2024/2025 (fino alla data di

pubblicazione del presente bando) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni Afam nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o presso istituzioni europee di pari livello. Tale servizio deve essere stato svolto, per almeno un anno accademico, nel medesimo settore artistico- disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art.1 del presente bando e presso l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia.

c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (primo ciclo – bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (secondo ciclo – master o livello equivalente EQF-7).

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o art. 273 d.lgs. n. 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, l. n. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, d.lgs. n. 297/1994;
- fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o art. 273, d.lgs. n. 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

6. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3 - Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando sarà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);

b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).

3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.

4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse dall'Accademia "Pietro Vannucci" di Perugia.

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, autenticandosi con il "Sistema pubblico di identità digitale" (SPID) o con la "Carta di identità elettronica" (CIE), ovvero la "Carta nazionale dei servizi" (CNS) mediante la compilazione del modello di candidatura presente sul portale "inPA" disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione sul portale stesso. All'atto della registrazione al portale "inPA" l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

2. La registrazione, la compilazione e l'invio telematico della domanda devono essere completati perentoriamente entro il 15/09/2025 a pena di inammissibilità.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio, dal sistema informatico del portale "inPA" che, allo scadere del termine ultimo, non consentirà più l'accesso alla procedura di candidatura. Alla domanda di ammissione va allegata la ricevuta del pagamento del contributo non rimborsabile di euro 10,00 (dieci/00), da effettuarsi entro la scadenza del bando, tramite il seguente link pagoPA: <https://servizi1.isidata.net/GeneralUV/Login.aspx> (tipologia del versamento "Gare Bandi Concorsi") inserendo in "Note" la seguente causale: "Contributo concorso - AFAM 102 STORIA DELLE ARTI VISIVE - Cognome e Nome". La ricevuta del contributo dovrà essere allegata alla domanda entro i termini di scadenza. Il contributo non è in alcun modo rimborsabile.

4. In caso di invio di più domande, ai fini dell'accettazione e della partecipazione al concorso, si terrà conto esclusivamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendo con questa revocate tutte le precedenti.

5. La registrazione al portale "inPA" comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina vigente.

6. L'Accademia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni degli indirizzi mail da parte degli interessati, né per eventuali disguidi informatici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, o forza maggiore.

7. Ai sensi del capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Funzionario Avv. Lucia Rosanio Bertolini.

Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.

2. I titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data), anche mediante la compilazione delle "Note" di cui ad ogni inserimento, del bando e della graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di riserva e preferenziali sono elencati nell'allegato B.

7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, allegando la relativa ricevuta di protocollo. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.

Art. 7 - Commissione

1. La Commissione giudicatrice è composta dalla Direttrice o da un docente individuato dalla Direttrice, in servizio di ruolo presso l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.

2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, saranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno

e i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede dell'Accademia, piazza San Francesco al Prato n. 5 e con modalità telematiche. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale dell'Accademia. La data, l'orario e il link di collegamento verranno comunicati mediante pubblicazione di avviso sul portale "inPA".

5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.

6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso.

7. La commissione è nominata con decreto della Direttrice, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia sul portale dei concorsi AFAM.

8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte della Direttrice.

9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si dovrà procedere alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro una lista di sei nominativi con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

10. La commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.

11. La valutazione dei titoli di servizio e dei titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.

12. La commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede dell'Accademia ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla commissione.

13. La commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.

14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede dell'Accademia ovvero altra idonea ubicazione che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti criteri:

TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 (1° novembre 2016) e fino all'anno accademico 2024/2025 (fino alla data di pubblicazione del presente bando), presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
---	---

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Si specifica che ciascun anno accademico non può essere valutato con più di 4 punti.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni:

Fino a 35 giorni Punti 0,00

Da 36 a 71 giorni Punti 0,80

Da 72 a 107 giorni Punti 1,60

Da 108 a 143 giorni Punti 2,40

Da 144 a 179 giorni Punti 3,20

Pari o superiore a 180 giorni Punti 4,00

Servizio prestato in ore:

Fino a 24 ore Punti 0,00

Da 25 a 49 ore Punti 0,80

Da 50 a 74 ore Punti 1,60

Da 75 a 99 ore Punti 2,40

Da 100 a 124 ore Punti 3,20

Pari o superiore a 125 ore Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio.

TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	
1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	1,5 punti per ogni titolo
2) Per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 212/2005.	3 punti per ogni dottorato
3) Per ogni master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del d.P.R. n. 212/2005.	1 punto per ogni titolo

Attività didattica ulteriore	Fino ad un massimo di punti 3
------------------------------	-------------------------------

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla TABELLA B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 TABELLA A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla TABELLA B) avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

- servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline afferenti o affini al settore disciplinare messo a bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni Punti 0,00
 Da 36 a 71 giorni Punti 0,40
 Da 72 a 107 giorni Punti 0,80
 Da 108 a 143 giorni Punti 1,20
 Da 144 a 179 giorni Punti 1,60
 Pari o superiore a 180 giorni Punti 2,00

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore Punti 0,00
 Da 25 a 49 ore Punti 0,40
 Da 50 a 74 ore Punti 0,80
 Da 75 a 99 ore Punti 1,20
 Da 100 a 124 ore Punti 1,60
 Pari o superiore a 125 ore Punti 2,00

- servizio prestato presso le Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Servizio prestato, per discipline non afferenti al bando, presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Servizio prestato in giorni

Fino a 35 giorni punti 0,00
 Da 36 a 71 giorni Punti 0,20
 Da 72 a 107 giorni Punti 0,40
 Da 108 a 143 giorni Punti 0,60
 Da 144 a 179 giorni Punti 0,80
 Pari o superiore a 180 giorni Punti 1,00

Servizio prestato in ore

Fino a 24 ore Punti 0,00
 Da 25 a 49 ore Punti 0,20
 Da 50 a 74 ore Punti 0,40
 Da 75 a 99 ore Punti 0,60
 Da 100 a 124 ore Punti 0,80
 Pari o superiore a 125 ore Punti 1,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva);
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva).

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali	Fino ad un massimo di punti 18 punti
---	--------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento di premi e riconoscimenti; • esperienze di direzione artistica, in particolare se di rilevanza internazionale e nazionale; • Pubblicazioni (monografiche e collettanee) edite da case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; • Saggi e articoli editi presso riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; partecipazione a comitati editoriali; • Curatela di esposizioni e manifestazioni internazionali e nazionali (monografiche o collettive) con relativa pubblicazione e codice ISBN; curatela di esposizioni presso gallerie e spazi pubblici, con relativa pubblicazione e codice ISBN; • Curatela di convegni, conferenze, seminari, workshop con relative pubblicazioni e codice ISBN; partecipazione a convegni, conferenze, seminari, workshop in qualità di relatore con relativa pubblicazione e codice ISBN; • Ulteriore esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso. 	<p>N.B. Presentazione massima di 20 (venti) titoli</p>
--	--

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà, da parte della commissione giudicatrice, previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l'importanza del contesto performativo nel quale l'evento si è svolto.

Art. 9 - Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
 - a. una prova scritta;
 - b. una prova didattica a carattere teorico.

2. La prova scritta è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico disciplinare oggetto di selezione. La prova scritta ha una durata di 5 ore in base ad un argomento sorteggiato dalla commissione da tre argomenti il giorno precedente alla prova, in seduta pubblica. Durante la seduta in cui avviene il sorteggio dell'argomento della prova scritta il Presidente della commissione ha l'obbligo di leggere anche il contenuto dei restanti due temi non sorteggiati. Il punteggio totale della prima prova è di massimo 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

3. La prova didattica a carattere teorico è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche. Il candidato dovrà esporre una lezione teorica, in base a un argomento elaborato dalla commissione e sorteggiato in seduta pubblica almeno un giorno prima della prova. La durata totale della prova è di massimo 60 minuti.

4. Il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.

5. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.

6. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.

7. L'idoneità in graduatoria finale sarà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle prove d'esame.

8. Con successivo decreto sarà pubblicato il diario delle prove d'esame sui canali istituzionali nonché attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma InPA con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
9. La commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del d.P.R. n. 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo bandiabaperugia@pec.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
11. Nei locali dedicati allo svolgimento della prova scritta possono accedere solo i candidati. Questi hanno l'obbligo di consegnare per tutta la durata della prova i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici alla commissione. Le prove orali sono pubbliche.
12. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

1. terminate le prove la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento della Direttrice dell'Accademia "Pietro Vannucci" di Perugia sarà approvata la graduatoria di merito provvisoria data dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. La Direttrice, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi attraverso il canale telematico della piattaforma "inPA" con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentati, con istanza motivata rivolta alla Direttrice, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata mediante invio all'indirizzo PEC bandiabaperugia@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, la Direttrice procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento "inPA" (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia di Perugia <http://www.abaperugia.com>. e sul portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

Art. 11- Stipula del contratto

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di docente di I fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. AFAM vigente per il posto vacante in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. La Direttrice può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

3. La Direttrice, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore.
4. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra la Direttrice dell'Istituzione e il docente e sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede dell'Accademia a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso.
6. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
7. La procedura si concluderà con l'assegnazione al candidato vincitore sulla base della posizione occupata nella graduatoria. La mancata accettazione sarà considerata come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
8. Al termine della procedura di cui al comma 7, qualora risultino ancora posti disponibili, questi saranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
9. L'Accademia potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, l. n. 160/2019. Si specifica che il vincitore o l'idoneo saranno depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

Art. 12- Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento "inPA", di cui all'art. 35-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016, l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Direttrice dell'Accademia.

Art. 14 -Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento "inPA" (<https://www.inpa.gov.it/>). Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia con valore di notifica.

Allegato A: titoli di studio quali requisito di accesso;

Allegato B: titoli di preferenza e di precedenza.

LA DIRETTRICE
(Prof.ssa Tiziana D'Acchille)

ALLEGATO A - Titoli di studio

(requisiti di accesso)

- Laurea magistrale LM-89 Storia dell'arte
- Laurea magistrale LM- 2 Archeologia
- Laurea magistrale LM78- Scienze Filosofiche
- Diplomi accademici e lauree del vecchio ordinamento corrispondenti e/o attinenti e affini ai contenuti del settore disciplinare messo a concorso
- LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;
- Diploma Accademico di Secondo Livello: DASL01; DASL02; DASL03; DASL04; DASL07; DASL09 e DASL10.

ALLEGATO B - Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinqes, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - m) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
 - n) minore età anagrafica.